

IMPOSTE SUL REDDITO

Acquisto di azioni proprie: effetti sulla determinazione dell'Ace

di Fabio Landuzzi

Come noto, il **D.Lgs. 139/2015** ha profondamente modificato, per i soggetti **Oic Adopter**, la **rappresentazione nel bilancio** dell'acquisto e detenzione di **azioni proprie**, determinando una sostanziale **uniformità contabile** del trattamento di tale operazione per i soggetti *Oic* e *las Adopter*: da una rappresentazione secondo cui l'acquisto di azioni proprie veniva trattato come **un comune investimento** in grado di poter produrre componenti economici positivi o negativi, fatto salvo il vincolo che si formava sulle **riserve del patrimonio netto**, si è passati ad una **modalità esclusivamente patrimoniale** in cui l'acquisto di azioni proprie viene di fatto assimilato ad una **restituzione di patrimonio ai soci**, tanto da determinare l'iscrizione nel patrimonio netto di una **riserva negativa**, senza più alcun impatto sul conto economico.

Il **D.M. 03.08.2017** (c.d. **Decreto Ace**), emanato con l'obiettivo di regolare l'impatto sull'Ace delle novità di bilancio post **D.Lgs. 139/2015**, preso atto della uniformità contabile suddetta, è così intervenuto mediante una sorta di **estensione ai soggetti Oic Adopter** della disciplina già applicabile nel mondo **las/Ifrs**.

Nella **circolare n. 13/2018 Assonime** evidenzia come, a norma dell'[articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017](#), occorra dapprima compiere una **distinzione**:

- l'acquisto di azioni proprie compiuto *ex articolo 2357-bis, cod. civ.* determina una **riduzione permanente della base Ace** per l'importo pari al prezzo di acquisto delle azioni proprie, senza che assuma rilievo come la base Ace si sia formata (utili indivisi o apporti in denaro);
- l'acquisto di azioni proprie compiuto *ex articolo 2357, cod. civ.* determina una **riduzione della base Ace solo nei limiti degli utili accantonati** che hanno concorso a produrre base Ace; quindi, se la base Ace fosse in questa circostanza formata solo da **apporti in denaro**, non si avrebbe una riduzione indotta dall'acquisto di azioni proprie.

Lo stesso [articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017](#) prescrive poi che concorre – stavolta con segno positivo – a formare base Ace l'incremento di patrimonio che deriva dalla **cessione delle azioni proprie** (si tratta del caso in cui la cessione avviene ad un prezzo maggiore di quello di acquisto), il quale è **assimilato ad un apporto di capitale**.

Ma l'**acquisto di azioni proprie** produce anche un altro rilevante effetto sulla cui disamina si è soffermata **Assonime** nella circolare succitata.

Si tratta del **“limite del patrimonio netto”** regolato dall'[articolo 11 D.M. 03.08.2017](#), il cui

comma 1 dispone che *“in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”*.

Quell'ultimo inciso – *“ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”* – aveva di certo un significato nella **previgente disciplina civilistica** delle azioni proprie e intendeva in sostanza rendere priva di rilevanza la posta patrimoniale vincolata a fronte della detenzione delle azioni proprie, così da equilibrare il trattamento per i soggetti Oic e las, seppure a fronte di diverse modalità di rappresentazione dell'operazione nel **patrimonio netto della società**.

Ora, nel **nuovo modello di rappresentazione** bilancistica delle azioni proprie, questo **inciso sembrava** in verità **perdere di senso**; sennonché, l'Agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte fornite a **Telefisco 2018**, si è espressa nel senso di ritenere che **tale locuzione abbia ancora rilevanza**, a prescindere dai principi contabili applicati dalla società, proprio ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto *ex articolo 11 D.M. 03.08.2017*.

In altri termini, nel determinare tale limite, il **patrimonio netto dovrebbe essere assunto senza considerare la riserva negativa da azioni proprie** in portafoglio; quindi, si tratterebbe di una **rilevanza positiva** poiché contribuisce ad aumentare il limite disposto dall'**articolo 11 D.M. 03.08.2017**, in quanto il patrimonio netto dovrebbe essere assunto a tale scopo per un **importo maggiore di quello esposto in bilancio (il quale è infatti diminuito della riserva negativa)**.

Seminario di specializzazione

I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (“PIR”)

Scopri le sedi in programmazione >